

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2013 di licenziarlo con effetto a decorrere dal 15 luglio 2013;
- fissare a EUR 45 000, maggiorato di interessi moratori, l'importo del risarcimento che sarebbe dovuto al ricorrente nel caso in cui il Parlamento europeo facesse valere un'impossibilità giuridica di reintegrarlo titolarizzandolo;
- condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Ricorso proposto il 4 marzo 2014 — ZZ/Parlamento**(Causa F-17/14)**

(2014/C 184/67)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non attribuire tre punti di merito al ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2012.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'APN del 3 luglio 2013 concernente la decisione dei punti di merito per l'anno 2012;
- annullare, se necessario, la decisione del 6 dicembre 2013 di rigetto del reclamo;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ZZ/Commissione**(Causa F-19/14)**

(2014/C 184/68)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di bonificare i diritti alla pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare illegittimo e, pertanto, inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo statuto;

- annullare la decisione del 24 maggio 2013 di bonificare i diritti alla pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell'ambito del trasferimento di questi ultimi nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»), in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'11 marzo 2014 — ZZ/Europol

(Causa F-21/14)

(2014/C 184/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: J.-J. Ghosez, avvocato)

Convenuto: Europol

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare, a tempo indeterminato, il contratto a tempo determinato della ricorrente e domanda di condanna dell'Europol a versarle la differenza tra l'importo della retribuzione che essa avrebbe potuto pretendere se avesse continuato a esercitare le sue funzioni e le indennità di disoccupazione o qualsiasi altra indennità sostitutiva da essa percepita.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione adottata dal convenuto il 13 maggio 2013 con cui quest'ultimo ha informato la ricorrente che non le avrebbe concesso un contratto a tempo indeterminato e che il suo contratto in corso sarebbe scaduto il 31 ottobre 2013, nonché la decisione implicita di rigetto del suo reclamo del 13 dicembre 2013;
- Condannare il convenuto a versare alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l'importo della retribuzione che essa avrebbe potuto pretendere se avesse continuato a esercitare le sue funzioni presso il convenuto e, dall'altro, l'importo della retribuzione, degli emolumenti, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva da essa effettivamente percepite dal 1° novembre 2013 in sostituzione della retribuzione che la stessa percepiva in qualità di agente temporaneo;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — ZZ/CESE

(Causa F-23/14)

(2014/C 184/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Comité économique et social européen (CESE)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di riassegnare il ricorrente dal posto di capo unità al posto di consulente e di non versargli più l'indennità di direzione nonché domanda di procedere al risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 326/13 A del Segretario generale del CESE del 26 giugno 2013, che riassegna il ricorrente a un posto di Consulente del Direttore della Direzione della Logistica, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2013;